

Regolamento dei funzionari (3)

(RF 3)

Modifica del 24 novembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1964¹ è modificato come segue:

Art. 55a (20a e 42) cpv. 2 e 4

² Il funzionario che sottostà alla disciplina del trasferimento, in Svizzera o all'estero, riceve, con l'inizio del terzo periodo di trasferimento, un indennizzo di mobilità di 5500 franchi all'anno. Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, può versare tale indennizzo, interamente o parzialmente, anche ad altri funzionari.

⁴ Inoltre, il funzionario che dimora in un luogo di servizio all'estero con condizioni di vita difficili riceve un indennizzo per condizioni disagiati differenziato secondo il grado di difficoltà e di pericolo, in quanto i valori per il luogo di servizio all'estero, rilevati dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, siano inferiori di oltre il 5 per cento rispetto alla città di Berna. L'indennizzo per condizioni disagiati ammonta a 550 franchi per anno e per punto percentuale. L'indennizzo per condizioni disagiati è ridotto o soppresso se:

- a. non sono più dati i motivi per il suo versamento;
- b. il funzionario ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1797

¹ RS 172.221.103